

Spett.le società
Amm.ne del Personale

Assago, 22 settembre 2022

Istruzioni Inps e Inail sul nuovo tasso di differimento e dilazione per l'anno 2022

Come noto, la Banca Centrale Europea ha disposto l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

Ciò premesso, segnaliamo pertanto che in seguito al provvedimento della BCE, l'Inps con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022, e l'Inail, con la circolare n. 34 del, hanno reso noto che, con decorrenza 14 settembre 2022, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulla misura delle sanzioni civili, è stato fissato nella misura dell'1,25%.

INTERESSI DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO - INPS

Ciò premesso, l'Inps con la circolare n. 100 del 12 settembre 2022 ha precisato che dalla suddetta data, l'interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi è fissato nella misura del 7,25%; al riguardo si precisa che nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, in nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione del mese di agosto 2022, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

SANZIONI CIVILI - INPS

La nuova misura del tasso di riferimento implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili, le quali saranno così determinate:

- 6,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, e di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, sempreché il versamento delle somme dovute sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;

- 6,75% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente. Si ricorda che, in tali ipotesi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI - INPS

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 1 dell'8 gennaio 2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), Legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui al sopra citato articolo 116, comma 8, lettera b), la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso maggiorato dell'interesse del 2% superiore al TUR – tasso ufficiale di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con la sopra citata deliberazione, ha stabilito inoltre che la riduzione delle sanzioni civili resta subordinata all'avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese.

Pertanto, tenuto conto che:

- per effetto della decisione della Banca Centrale Europea di innalzare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è pari all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d'anno);
- il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con la sopra citata deliberazione, ha altresì disposto che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale e che pertanto *“qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti”*,

a decorrere dal 14 settembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura sopra riportata, in particolare:

- 1,25% in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi;
- 3,25% in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero.

INTERESSI DI DILAZIONE E DIFFERIMENTO – INAIL

L'Inail, con la circolare n. 34 del 13 settembre 2022, ha comunicato che, a seguito dell'incremento del TUR, dal 14 settembre 2022 sono variati i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori nonché per il calcolo delle sanzioni civili.

In particolare, per effetto dell'aumento del TUR all'1,25%, la nuova misura del tasso è pari al:

- 7,25% per l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 6,75% per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili.

La suddetta misura sarà applicata alle istanze di rateazione presentate a partire dal 14 settembre 2022, ovvero in data anteriore al 14 settembre 2022, qualora la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione, o lo abbia comunicato in data 14 settembre 2022 o successiva, mentre nulla varia per le rateazioni in corso.

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)